

**REGIONE DEL VENETO****Assessorato alla Polizia Locale e Sicurezza – Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A****AVVISO PUBBLICO****CRITERI GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE, D'ARMA E DELLE FORZE DELL'ORDINE - ANNUALITÀ 2014.**

L.R. N. 35 DEL 14 DICEMBRE 2007 “NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE, D'ARMA E DELLE FORZE DELL'ORDINE”.

Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi previsti dalla L.R. n. 35 del 14 dicembre 2007 “Norme per il sostegno delle Associazioni Combattentistiche, d'Arma e delle Forze dell'Ordine”, come indicato nel presente avviso.

**PARAGRAFO 1 - FINALITÀ GENERALI E DESTINATARI****a) Finalità generali**

La legge regionale n. 35/2007 riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle Associazioni Combattentistiche, d'Arma e delle Forze dell'Ordine operanti nel Veneto, contribuendo al loro *sostegno morale* e al perseguimento delle rispettive *finalità sociali e statutarie*.

**b) Beneficiari**

Il contributo regionale è destinato alle Sezioni locali delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e delle Forze dell'Ordine operanti nel Veneto, già riconosciute con Decreto del Presidente della Repubblica e iscritte nel registro delle persone giuridiche private istituito presso le Prefetture ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n.361<sup>1</sup>.

I Soggetti legittimati alla presentazione della domanda (qui definiti “beneficiari”) sono le Sezioni locali o le articolazioni organizzative territoriali delle Associazioni operanti nel Veneto, purché dotate di autonomia gestionale e finanziaria riconosciuta dallo statuto.

Limitatamente agli interventi previsti ai sensi del successivo Paragrafo 2 lettera D (“Realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento delle attività associative e a valenza sociale” spesa di investimento) possono presentare domanda anche le Sezioni locali in qualità di capofila e per conto di più Sezioni locali, anche appartenenti ad Associazioni diverse, in conformità a quanto indicato ai successivi Paragrafi 2 ( Iniziative e spese ammesse), 5 ( Presentazione della domanda) e 6 (Gestione del programma di attività e controlli).

**PARAGRAFO 2 – INIZIATIVE E SPESE AMMESSE**

I contributi sono finalizzati alla realizzazione di programmi di attività che comprendono le seguenti iniziative:

<sup>1</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto” :

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361>

- A. Effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali (*spese correnti*)
- B. Organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e della storia patria (*spese correnti*)
- C. Diffusione della cultura della legalità e della sicurezza (*spese correnti*)
- D. Realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento delle attività associative e a valenza sociale (*spese di investimento*)<sup>2</sup>

Ciascun beneficiario può presentare **una sola domanda** di contributo per un programma di attività che riguarda **una sola iniziativa**, scelta fra quelle previste e precisamente:

- Una iniziativa che comporta solo spese correnti, scelta fra quelle previste alle lettere A, B, C sopra indicate. Le iniziative devono essere realizzate e pagate entro il biennio 2014 - 2015 (dall'1 gennaio al 31 dicembre)
- Una iniziativa che comporta solo spesa di investimento, scelta ai sensi della lettera D sopra indicata, nel rispetto delle condizioni più oltre specificate per questa tipologia di spesa. Se più Sezioni Locali si associano e presentano un'unica domanda per un *programma coordinato di interventi strutturali* in conformità a quanto indicato ai Paragrafi 5 e 6, l'iniziativa deve comunque interessare un unico immobile, messo a disposizione di tutte le Sezioni associate per la rispettiva sede operativa. Le iniziative devono essere realizzate e pagate entro il triennio 2014- 2016 (dall'1 gennaio al 31 dicembre)

L'iniziativa prescelta deve rientrare in un'unica tipologia, fra quelle sopra indicate alle lettere A, B, C, D, e comprende le azioni o "voci di spesa" necessarie alla sua realizzazione e a questa direttamente collegate: ad esempio, nel caso di una iniziativa rientrante nella lettera A "Raduni nazionali, regionali, ecc.", le relative azioni, o "voci di spesa" necessarie alla sua attuazione potrebbero essere quelle relative al "noleggio di un autobus" per il trasporto al luogo del raduno, o ancora la "fornitura ristoro" per gli associati partecipanti al raduno, ecc., analogamente nel caso di domanda "cumulativa", tramite una Sezione capofila, per un programma coordinato di interventi strutturali su un unico immobile.

L'**importo minimo della spesa** totale ammessa a contributo, indipendentemente dalla tipologia delle azioni previste, è fissato a **€ 1.000,00 (mille)**.

Spese o iniziative non coerenti con quanto previsto dal presente Paragrafo sono escluse dal computo delle spese ammissibili.

Per quanto riguarda le iniziative previste ai sensi della lettera D sopra indicata (che comportano solo spesa di investimento), sono ammesse esclusivamente se rispettano le seguenti condizioni:

1. Gli interventi previsti devono riguardare la **costruzione**, il **completamento**, o la **manutenzione straordinaria** di immobili ubicati in Veneto e destinati in via esclusiva a sedi operative delle medesime Associazioni/Sezioni locali richiedenti, per le finalità sociali proprie e da queste gestiti a propria cura e spese.
2. Gli interventi di costruzione sono ammessi esclusivamente per immobili da ascrivere in **proprietà all'ente locale o altra amministrazione pubblica** e da concedere a favore dell'Associazione o Sezione locale richiedente, previa costituzione, da parte dell'ente o amministrazione pubblica stessa, di un *vincolo di destinazione almeno ventennale sull'erigendo immobile o sull'area a ciò destinata*, ad uso esclusivo e per le finalità sociali di interesse pubblico proprie delle Associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine.

<sup>2</sup> Ipotesi introdotta dall'art.10 della legge regionale 2 aprile 2014, n.11, che ha così modificato il comma 2 dell'art.1 della Lr. 14 dicembre 2007, n. 35:

<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/SommarioSingoloBur.aspx?num=36&date=03/04/2014>

In questa ipotesi è ammessa la possibilità di domanda “cumulativa” per il tramite di un capofila (programma coordinato di interventi strutturali ) per la costruzione di un immobile a disposizione di tutte le Sezioni associate quale propria sede operativa.

3. Gli interventi di completamento e di manutenzione straordinaria sono ammessi:

Su **immobili di proprietà dell'ente locale o di altra amministrazione pubblica**, concessi all'Associazione/Sezione richiedente, o su **immobili di proprietà della stessa Associazione /Sezione richiedente**, fermo restando quanto previsto al punto 1.

In entrambe le ipotesi è ammessa la possibilità di domanda “cumulativa” per il tramite di un capofila (programma coordinato di interventi strutturali ) per interventi su un immobile messo a disposizione di tutte le Sezioni associate quale propria sede operativa; l'immobile oggetto di intervento non può essere destinato a finalità diverse per almeno **7 anni successivi** alla conclusione dei lavori – come previsto al Paragrafo 5 lettera c), nonché per gli effetti previsti al Paragrafo 9 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni)

4. Non sono ammesse le spese per interventi su immobili ascritti o ascrivibili a diritto reale o personale del Presidente dell'Associazione o della Sezione locale richiedente o di alcuno degli associati, oppure di altri soggetti privati, diversi dall'Associazione/Sezione richiedente

5. Le condizioni fissate ai precedenti punti valgono anche nel caso in cui la *sede operativa*, cui sono destinati i contributi, coincida con la *sede legale* dell'Associazione o Sezione locale richiedente

6. I lavori devono essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti , con particolare riferimento alla Circolare regionale n.9 del 5 aprile 2000<sup>3</sup> e alla legge regionale 7 novembre 2003, n.27, art.2 comma 2 lettera c<sup>4</sup>

### PARAGRAFO 3 - CONTRIBUTO

Il contributo regionale è destinato al ristoro parziale delle spese sostenute dai beneficiari per l'attuazione delle iniziative previste nel piano di attività presentato, in conformità a quanto previsto al Paragrafo 2 .

Il contributo richiesto deve rispettare i limiti e le condizioni di seguito indicati<sup>5</sup>:

- Con riferimento alla *prima ipotesi* descritta al Paragrafo 2 (ossia, programmi di attività che comprendono *una sola iniziativa di spesa corrente*), il contributo richiesto non può superare il **70%** delle spese ammissibili e, in valore assoluto, l'importo massimo di **€ 5.000,00**(cinquemila ).
- Con riferimento alla *seconda ipotesi* descritta al Paragrafo 2 (ossia, programmi di attività che comprendono *una iniziativa di sola spesa di investimento*), il contributo richiesto non può superare il **70%** delle spese ammissibili e, in valore assoluto, l'importo di **€100.000,00** (centomila ).

<sup>3</sup> Circolare regionale 5 aprile 2000, n.9, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 21 marzo 2000, n.950 “Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private. Obblighi derivanti dalla L.2 febbraio 1974, n.64 e dal D.M.11 marzo 1988”:

[http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/B03B7ECC-BD8C-4026-AD2A-6E6C21D918E9/0/circ2000\\_09.pdf](http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/B03B7ECC-BD8C-4026-AD2A-6E6C21D918E9/0/circ2000_09.pdf)

<sup>4</sup> Legge regionale 7 novembre 2003, n.27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche”:

<http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/leggi/2003/03lr0027.html>

<sup>5</sup> N.B.: La *percentuale* massima di contributo e i rispettivi *massimali* espressi in valore assoluto sono reciprocamente vincolanti, nel senso che l'uno determina e vincola l'ammontare dell'altro (ad esempio, se il contributo massimo richiesto e previsto, in base alla tipologia di progetto, supera la *percentuale* massima di contributo prevista [70% rispetto al costo totale del progetto stesso, l'importo del contributo va ridotto di conseguenza).

Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici attribuiti per le medesime iniziative.

Una stessa Sezione locale può partecipare ad un solo programma di attività e beneficiare di un solo contributo ai sensi della presente legge regionale.

**Il contributo spettante sarà erogato a consuntivo ed esclusivamente mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all'Associazione nazionale di appartenenza o alla relativa Sezione locale beneficiaria.**

#### PARAGRAFO 4 - CRITERI DI RIPARTO

Il contributo è assegnato dalla Giunta regionale ed è ripartito fra le domande ammissibili in base alla graduatoria stilata, nel rispetto dei criteri di seguito indicati, fino a concorrenza dei fondi disponibili nel bilancio di previsione per l'anno in corso.

Le domande ammissibili che riguardano solo *spese correnti* (di cui alle lettere A, B, C del Paragrafo 2) sono ordinate secondo l'ordine crescente del contributo richiesto, in valore assoluto. La Giunta regionale può comunque motivatamente dare priorità alle iniziative ritenute di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.

Le domande ammissibili che riguardano solo *spese di investimento* (di cui alla lettera D del Paragrafo 2) sono ordinate secondo l'ordine crescente del contributo richiesto, in valore assoluto, tenuto conto delle seguenti priorità:

- 1°. domande presentate da Sezioni associate, tramite un capofila, per un programma coordinato di interventi strutturali sull'immobile di proprietà dell'ente locale o di altra amministrazione pubblica
- 2°. domande presentate da Associazioni/Sezioni attive e impegnate in attività di soccorso e di pubblica utilità a supporto dell'amministrazione pubblica competente, come comprovato da atti o documenti ufficiali da produrre ai sensi del Paragrafo 5 lettera h

La Giunta Regionale può riservare una quota non superiore al 15% dello stanziamento di bilancio per ristorare - nei limiti e nelle forme previste dal presente avviso - spese straordinarie documentate, urgenti e indifferibili sostenute da Soggetti legittimati dopo la chiusura del termine perentorio previsto per la presentazione della domanda, purché in tempo utile per l'adozione del relativo atto d'impegno entro l'anno in corso. E' inoltre facoltà della Giunta regionale stabilire, motivatamente, un diritto di precedenza o di priorità a valere sui fondi dell'annualità successiva, a favore di uno più Soggetti legittimati che risultino utilmente inseriti nella graduatoria in posizione non utile per essere finanziati in corso d'anno, oppure di ridurre equamente il contributo a tutti i richiedenti aventi diritto per adeguare il riparto alle risorse disponibili.

#### PARAGRAFO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Un Soggetto legittimato, ai sensi del Paragrafo 1 ( Finalità generali e destinatari ) , può presentare domanda di contributo per un programma di attività, che riguarda una sola iniziativa, da esso gestito e attuato direttamente.

Più Sezioni locali possono anche associarsi fra di loro, in conformità a quanto previsto ai Paragrafi 1, 2 e 6, presentando un'unica domanda, per il tramite di uno degli stessi Soggetti legittimati, per l'attuazione di un *programma coordinato di interventi strutturali* che riguarda un unico immobile destinato a loro sede operativa; in questo caso il proponente assume il ruolo di gestore unico oppure di coordinatore del programma di interventi, nonché di referente unico nei confronti della Regione e di beneficiario del contributo, in coerenza con quanto previsto al successivo Paragrafo 6.

La domanda di contributo deve essere presentata con le seguenti modalità:

1. Trasmessa entro e non oltre il termine di **40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione**
2. Redatta compilando integralmente il modulo allegato in formato digitale, disponibile al seguente link istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/contributi-lr-35-2007>  
E'esclusa la compilazione direttamente sul supporto cartaceo. Una volta compilato, il modulo va stampato, *bollato e sottoscritto in originale* dal Presidente e legale rappresentante dell'Associazione (o Sezione locale o altra articolazione organizzativa territoriale) richiedente
3. Allegando la documentazione di seguito elencata (N.B. i punti **b.**, **c.1°**, **c.2°** sono alternativi):
  - a. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione nazionale della quale fa parte la Sezione locale richiedente che attesta gli estremi di registrazione dell'Associazione medesima nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture ai sensi del dpr 10 febbraio 2000, n.361. Analoga dichiarazione va prodotta da ciascuna delle Sezioni eventualmente associate nel programma coordinato di interventi strutturali. La modulistica utile per le dichiarazioni sostitutive previste dal presente avviso è resa disponibile al link sopra indicato
  - b. Nel caso di interventi di **costruzione** di immobile di **proprietà pubblica**, ai sensi del Paragrafo 2 punto 2. è richiesta copia dell'atto adottato dal Soggetto istituzionale cui è da ascrivere la proprietà dell'erigendo immobile, mediante il quale l'ente :
    - approva il relativo *progetto esecutivo*, allegando la *documentazione tecnica* richiesta;
    - si impegna a costituire un *vincolo di destinazione almeno ventennale* sull'immobile ad uso esclusivo e per le finalità sociali proprie delle Associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine (ovvero attiva contestualmente la costituzione del vincolo ventennale sull'area demaniale a ciò destinata)
    - affida formalmente o acconsente la costruzione dell'immobile stesso a cura dell'Associazione/Sezione richiedente
    - fissa le relative *condizioni attuative e di concessione* dell'immobile o dell'area sulla quale esso insiste
  - c. Nel caso di interventi strutturali relativi a **completamento** o **manutenzione straordinaria** ai sensi della Paragrafo 2 punto 3, sono richiesti i documenti di seguito indicati.
    - 1°- Se l'immobile è di **proprietà dell'ente locale o di altra amministrazione pubblica** sono richiesti :
      - *Copia autentica dell'atto di concessione* dell'immobile a favore del richiedente
      - *Copia autentica dell'atto, o dell'accordo formale sottoscritto*, con cui l'ente proprietario *approva il progetto esecutivo o la documentazione tecnica e il preventivo dei lavori*, redatti da un professionista abilitato, che descrive in dettaglio gli interventi strutturali programmati e il rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni normative citate al Paragrafo 2, punto 7. Con l'atto o l'accordo sottoscritto, l'ente proprietario *autorizza o acconsente l'esecuzione dei lavori* previsti a cura dell'Associazione /Sezione richiedente, fissandone le eventuali condizioni e, inoltre esplicita *l'impegno a mantenere la destinazione dell'immobile*, oggetto di intervento, a sede operativa delle Associazioni combattentistiche, d'Arma e delle forze dell'Ordine per almeno **7 anni successivi** alla conclusione dei lavori
    - 2°- Se l'immobile è di **proprietà della stessa Associazione /Sezione richiedente**, è richiesta la seguente documentazione:
      - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione o Sezione locale richiedente, che attesta gli *estremi di trascrizione nel registro degli immobili nel caso di proprietà*, dell'immobile stesso oggetto di intervento e *l'uso esclusivo a sede operativa* dell'Associazione/Sezione richiedente, con *l'impegno a mantenere la destinazione*

- dell'immobile*, oggetto di intervento, a propria sede operativa per almeno **7 anni successivi** alla conclusione dei lavori
- *Copia della documentazione tecnica e il preventivo dei lavori*, redatti da un professionista abilitato, che descrive in dettaglio gli interventi strutturali programmati, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni normative citate al Paragrafo 2, punto 7.
  - d. Copia dell'*ultimo bilancio* e copia dello *stato patrimoniale* approvati, relativi al Soggetto proponente e a ciascuna Sezione eventualmente associata, *vistati* dal rispettivo organo di revisione contabile
  - e. Copia fotostatica di valido *documento d'identità di ciascuno dei sottoscrittori* delle dichiarazioni sostitutive previste alle precedenti lettere a., c.
  - f. Copia fotostatica dei *preventivi di spesa analitici* <sup>6</sup>, ove non già ricompresi nella documentazione tecnica di cui al punto 3
  - g. Ulteriore breve relazione ed eventuale documentazione probatoria utile a meglio illustrare il dettaglio delle iniziative e delle voci di spesa nonché, ove previsto, le modalità di gestione del programma di interventi strutturali coordinato fra più Soggetti legittimati, secondo quanto indicato al Paragrafo 6 .
  - h. E' inoltre richiesta, ai fini della priorità prevista al Paragrafo 4 (Criteri di riparto) , punto 2°, copia degli *atti o dei documenti ufficiali* comprovanti l'impegno attivo dell'Associazione /Sezione richiedente in attività di soccorso e di pubblica utilità a supporto dell'amministrazione pubblica competente.

Gli uffici competenti possono richiedere l'integrazione documentale necessaria al perfezionamento della domanda, nei limiti previsti al Paragrafo 8 (Rendicontazione ed erogazione del contributo), o anche copia degli atti costitutivi, ove non altrimenti visionabili ai fini istruttori.

La domanda, con la relativa documentazione allegata, va trasmessa mediante Raccomandata A.R.<sup>(7)</sup>, ovvero consegnata a mano dalle ore 9.30 alle ore 12 dei giorni da lunedì a venerdì, al seguente indirizzo:

**Regione del Veneto – Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A – Settore Osservatorio Regionale Appalti, Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Sede: G.B. Giustinian, Dorsoduro 1454, 30123, Venezia**

Si suggerisce di riportare la seguente dicitura nella busta esterna della corrispondenza:  
**AVVISO PUBBLICO L.R. 35/2007, ANNO 2014 – Domanda di contributo della** (*Associazione/Sezione locale proponente*)

Per ragioni organizzative interne, si chiede inoltre di anticipare informalmente la documentazione suddetta agli uffici competenti, all'indirizzo di posta elettronica sotto riportato (la mancata anticipazione informale o una dicitura diversa nell'oggetto della corrispondenza non sono comunque sanzionabili) :

[sicurezza.poliziale@regione.veneto.it](mailto:sicurezza.poliziale@regione.veneto.it)

---

<sup>6</sup> Qualora la domanda si riferisca a spese già effettuate, nell'arco temporale che va dall' 1 gennaio 2014 alla data di presentazione della domanda, è sufficiente la copia delle relative fatture quietanzate o degli scontrini fiscali, da cui si evinca chiaramente l'oggetto della spesa. In ogni caso la "domanda" di contributo non sostituisce la "rendicontazione" , che dovrà comunque essere effettuata come previsto al Paragrafo 7.

<sup>7</sup> La domanda, con la relativa documentazione allegata, può anche essere inoltrata tramite *Posta Elettronica Certificata (PEC)* al seguente indirizzo: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it), purché il mittente sia dotato di una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC-ID) o, in caso contrario, qualora risulti sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure ancora a seguito di processo di scansione della domanda sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore, fermo restando la dimostrazione di aver assolto all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi di legge.

Per ogni chiarimento o informazione, gli uffici competenti sono a disposizione, dalle ore 9,30 alle ore 12 e nei giorni da lunedì a venerdì, ai recapiti indicati al seguente link istituzionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/contatti>

#### PARAGRAFO 6 – GESTIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E CONTROLLI

Il Soggetto proponente e beneficiario del contributo è responsabile, nei confronti della Regione, dell'attuazione del programma di attività ammesso a contributo e di tutti gli adempimenti procedurali conseguenti.

Nel caso di più Sezioni locali associate per un programma coordinato di interventi strutturali su un unico immobile, il Soggetto proponente è tenuto a gestire direttamente e in modo unitario il programma stesso, oppure ad assumerne il mero coordinamento, restando comunque responsabile nei confronti della Regione della loro attuazione e rendicontazione finale. E' comunque richiesto che tutti i Soggetti coinvolti nel programma definiscano espressamente e preventivamente i reciproci rapporti e responsabilità, anche per quanto riguarda l'utilizzo e l'eventuale equo riparto interno del contributo, del quale il proponente è beneficiario e responsabile unico nei confronti della Regione; di ciò deve essere dato conto anche nella relazione accompagnatoria alla domanda di contributo.

Nel caso di programmi di attività che comportano solo *spesa di investimento* è prevista, in fase gestionale, la produzione di una breve *relazione intermedia*, con cadenza almeno annuale, anche ai fini di quanto previsto al successivo Paragrafo 7 (Tempistica di attuazione).

Sono ammesse esclusivamente marginali modifiche alle iniziative e delle spese previste (sia di natura corrente che di investimento), purché non comportino una variazione sostanziale delle iniziative stesse o delle relative componenti interne e a condizione che siano preventivamente e formalmente richieste e autorizzate dal Dirigente regionale competente.

Il beneficiario è tenuto ad informare tempestivamente gli uffici regionali competenti in merito a qualsiasi variazione intervenuta o prevista rispetto ai requisiti soggettivi del beneficiario o delle condizioni attuative del programma di attività.

Gli uffici regionali competenti possono effettuare azioni di controllo e monitoraggio in qualsiasi fase del procedimento e qualunque programma di attività, per verificare lo stato di attuazione delle iniziative e la regolarità delle spese sostenute. Effettuano inoltre controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e attestazioni sottoscritte per l'accesso ai contributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000<sup>8</sup>. Anche dopo la conclusione del programma di attività, ed entro i sette anni successivi possono, effettuare controlli circa il permanere delle condizioni previste al Paragrafo 2 punto 3.

#### PARAGRAFO 7 – TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Come precisato al paragrafo 2, i tempi concessi per la realizzazione del programma di attività sono i seguenti:

- a. Dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 per iniziative che comportano *solo spesa corrente*
- b. Dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 per iniziative che comportano *solo spesa di investimento*

E' ammessa una sola proroga, da richiedere *almeno un mese prima* della scadenza prefissata per la chiusura del progetto e comunque per ragioni oggettive e motivate, non dipendenti da inerzia o volontà del beneficiario o delle Sezioni eventualmente associate nel programma di attività.

<sup>8</sup> D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa":

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig=>

Il Dirigente regionale competente può concedere la proroga, comprensiva della rendicontazione, entro il termine massimo di ulteriori:

- *Sei mesi* dal termine sopra indicato per la chiusura delle iniziative che comportano *solo spesa corrente o spesa mista*
- *Quindici mesi* dal termine sopra indicato per la chiusura delle iniziative che comportano *solo spesa di investimento*

#### PARAGRAFO 8 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La rendicontazione deve essere trasmessa alla Struttura regionale competente **entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura** e comunque entro il termine eventualmente concesso in proroga. La rendicontazione finale delle iniziative realizzate e delle spese sostenute è effettuata mediante produzione della seguente documentazione:

- Relazione a firma del Presidente o del legale rappresentante del beneficiario, che illustri nel dettaglio il programma di attività e le connesse iniziative realizzate, in coerenza con quelle previste, evidenziando le eventuali difformità o le problematiche attuative e organizzative insorte
- Attestazione, a firma del Presidente o del legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal responsabile incaricato per la gestione finanziaria, circa le *spese effettivamente sostenute e pagate*, corredate da idonea documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento (fatture quietanzate, scontrini fiscali, bonifici bancari o altro). Non sono ammesse attestazioni o dichiarazioni di spesa non comprovate da idonea documentazione probatoria. Con le medesime modalità vanno dichiarate anche le eventuali ulteriori entrate conseguite, fermo restando che il contributo regionale erogato, cumulato con eventuali ulteriori contributi privati conseguiti (essendo comunque esclusa la cumulabilità con altri contributi pubblici), non può in ogni caso superare l'ammontare delle spese totali rendicontate.
- Nel caso di azioni che comportano solo spese di investimento, ai sensi della lettera D del Paragrafo 2, è richiesta copia del certificato di regolare esecuzione degli interventi o, ove richiesto, degli atti di collaudo o di agibilità dell'immobile, redatti a firma del tecnico professionista incaricato, nonché copia autentica degli atti formali di costituzione del vincolo di destinazione ventennale, ove previsto ai sensi del presente avviso e non già prodotto in sede di domanda del contributo.

La Struttura regionale competente può predisporre e rendere disponibile eventuale modulistica utile per la rendicontazione.

Come indicato al Paragrafo 6, è prevista inoltre la produzione di una breve relazione intermedia, con cadenza annuale, nel caso di iniziative che comportano solo spesa di investimento. Qualora, a tale data, siano già state effettuate delle spese, su richiesta del beneficiario e compatibilmente con le disponibilità di cassa, il dirigente regionale competente può anticipare una quota del contributo assegnato - comunque non oltre il 70% delle spese effettivamente già sostenute e pagate a quella data - previa produzione della relativa documentazione probatoria, in coerenza anche con quanto sopra indicato per la rendicontazione finale.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il contributo assegnato è **liquidato a consuntivo e in unica soluzione**, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, al netto delle eventuali ulteriori entrate accertate.

#### PARAGRAFO 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE, REVOCA E SANZIONI

La domanda è dichiarata inammissibile o è comunque esclusa quando:

- E' presentata da un Soggetto non legittimato ai sensi del Paragrafo 1
- E' trasmessa oltre il termine perentorio indicato al Paragrafo 5, salvo l'eccezione prevista al Paragrafo 4
- E' redatta con modalità difformi a quanto previsto al paragrafo 5. E' in ogni caso esclusa la sanabilità dell'omessa sottoscrizione e delle modalità di redazione. Eventuali carenze documentali o mere incongruenze formali possono essere sanate, ricorrendone gli estremi ed entro il termine concesso, su espressa richiesta degli uffici competenti. Il rifiuto o l'omessa integrazione o correzione richiesta, entro il termine concesso, comporta l'esclusione dal contributo
- Non rispetta le regole e i vincoli inderogabili imposti dal presente avviso, con particolare riferimento al divieto di partecipare a più programmi di attività o di cumulo dei contributi, alle iniziative e spese ammissibili e alle relative modalità di gestione attuativa.

-

Il contributo assegnato è revocato (previo preavviso), con obbligo di restituzione delle somme eventualmente indebitamente già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, nei seguenti casi:

- Mancata realizzazione delle iniziative previste
- Realizzazione di iniziative totalmente difformi rispetto a quelle previste o autorizzate
- Mancata rendicontazione nei modi e nei termini previsti o concessi
- Omessa indicazione del conto corrente bancario intestato all'Associazione nazionale di appartenenza o alla relativa Sezione locale
- Aver ottenuto altri contributi pubblici per le medesime iniziative
- Accertata non veridicità delle dichiarazioni o attestazioni fornite dal dichiarante, fatte salve eventuali azioni e sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

Il contributo assegnato è ridotto in proporzione, ferma restando la percentuale contributiva prevista in domanda, nei seguenti casi:

- Parziale realizzazione delle iniziative previste e delle relative spese documentate
- Iniziative parzialmente difformi rispetto a quelle previste o preventivamente autorizzate ai sensi del Paragrafo 6: in questo caso la relativa spesa è esclusa dal computo delle spese ammissibili
- Minori spese rendicontate
- Nel caso previsto al Paragrafo 7, qualora il cumulo fra contributo regionale assegnato e ulteriori contributi privati acquisiti superi l'ammontare delle spese ammesse e rendicontate.

Ulteriori sanzioni:

- Ferme restando le cause di revoca del contributo, qualora venga accertato il venir meno, nei 7 anni successivi alla conclusione dei lavori, delle condizioni previste al Paragrafo 2 circa l'utilizzo esclusivo dell'immobile oggetto di intervento a sede operativa del beneficiario, per le finalità sociali proprie, l'Associazione/Sezione richiedente è esclusa da successivi finanziamenti previsti ai sensi della presente legge. La sanzione non si applica se il dirigente regionale competente, valutate le ragioni addotte dal beneficiario e purché non dipendenti da volontà del beneficiario stesso o legate a cause di forza maggiore, ne dispone espressamente l'esclusione.